

COMUNE DI SAN NICOLO' D'ARCIDANO

(Provincia di Oristano)

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare per missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al d.lgs. n. 118/2011. Dall'esercizio 2016, al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Nell'anno 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione, la riforma della contabilità degli enti locali, ai sensi del d.lgs. 118/2011 che è stato modificato e integrato successivamente dal d.lgs. 126/2014.

L'applicazione della nuova contabilità armonizzata è avvenuto in modo graduale. Nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati e pertanto tutti i fatti gestionali sono stati gestiti secondo le nuove regole contabili. Sono stati mantenuti con valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal d.lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma entra a pieno regime in tutti gli enti locali, sia per quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia per quelli che non hanno partecipato, con la conseguenza che non potranno essere più usati i vecchi schemi ma dovranno essere usati esclusivamente i nuovi schemi armonizzati.

Il nostro ente non ha partecipato al periodo di sperimentazione previsto dall'art. 78 del d.lgs. 118/2011, difatti nel 2015 ha applicato i principi contabili armonizzati e mantenuto gli schemi di bilancio "non armonizzati".

Dall'anno 2016 anche il nostro ente adotta i nuovi schemi di bilancio: da qui la necessità di redigere ed approvare la presente nota integrativa, prevista dal nuovo principio applicato della programmazione – punto 9.11 di cui all'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatori e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- il Documento Unico di Programmazione DUP che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei responsabili, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello denominato "della competenza finanziaria potenziata";
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Nel corso dell'anno 2016 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, di studio, approfondimenti e aggiornamenti da parte della Commissione Arconet (Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali).

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel "Documento di programmazione" dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- politico-amministrative in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di programmazione finanziaria poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di destinazione delle risorse a preventivo attraverso la funzione autorizzatoria, connessa alla natura finanziaria del bilancio;

- di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate;
- informative in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predispone e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022 e relativi allegati.

Lo schema di bilancio, e i relativi allegati, sono stati predisposti in collaborazione con i Responsabili di Servizio sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il suddetto documento costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato d.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;

2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;

3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;

4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;

5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio;

attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2020-2022, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all'equilibrio economico – finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL).



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.257.918,19			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		2.901.890,81	2.793.411,89	2.751.961,13
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		2.851.018,59	2.719.820,31	2.674.494,87
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
fondo crediti di dubbia esigibilità			120.476,52	126.817,39	126.817,39
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		69.913,75	73.591,58	77.466,26
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-19.041,53	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)		19.041,53	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (*)	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		65.373,99	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		616.558,52	506.761,39	129.898,64
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		681.932,51	506.761,39	129.898,64
di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE - EQUILIBRI DI BILANCIO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		19.041,53	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur.			-19.041,53	0,00	0,00

Quadro generale riassuntivo

Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.

Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità".



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Comune di SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Esercizio: 2020 - Allegato n. 9

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	1.257.918,19								
Utilizzo avanzo di amministrazione		19.041,53	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00							
Fondo pluriennale vincolato		65.373,99	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.733.674,71	828.691,87	828.691,87	828.691,87	Titolo 1 - Spese correnti	3.438.712,61	2.851.018,59	2.719.820,31	2.674.494,87
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.877.084,44	1.856.306,49	1.793.255,06	1.751.804,30	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	286.706,86	216.892,45	171.464,96	171.464,96					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	677.168,43	585.368,22	286.761,39	129.898,64	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.470.967,40	681.932,51	506.761,39	129.898,64
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	4.574.634,44	3.487.257,03	3.080.173,28	2.881.859,77	Totale spese finali	4.909.680,01	3.532.951,10	3.226.581,70	2.804.393,51
Titolo 6 - Accensione di prestiti	207.408,56	31.192,30	220.000,00	0,00	Titolo 4 - Rimborsi di prestiti	69.913,75	69.913,75	73.591,58	77.458,26
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17	1.151.919,17
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	532.724,21	530.000,00	530.000,00	530.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	550.403,39	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Totale	6.466.686,38	5.200.368,50	4.982.092,45	4.563.778,94	Totale	6.681.916,32	5.284.784,02	4.982.092,45	4.563.778,94
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.724.604,57	5.284.784,02	4.982.092,45	4.563.778,94	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	6.681.916,32	5.284.784,02	4.982.092,45	4.563.778,94
Fondo di cassa finale presunto	1.042.688,25								

Vincoli di finanza pubblica

La legge n. 145/2018, così detta "Legge di bilancio 2019", al comma 821, dell'art. 1, dispone che gli enti locali di cui al comma 819, si considerano in equilibrio, ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (che ha sostituito il patto di stabilità interno ed il saldo di finanza pubblica), in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Pertanto, non è più previsto il "pareggio di bilancio" ma, solo il rispetto degli equilibri dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente (d.lgs. 267/2000) e dal decreto sull'armonizzazione dei bilanci pubblici (d.lgs. 118/2011).

Dalla verifica effettuata risulta la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ordinari disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011 e dal d.lgs. 267/2000.

I Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell'illustrare le entrate, si premette che la "Legge di bilancio 2020", Legge n. 160/2019 non ha riproposto il blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali.

Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2020/2022 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le diverse modifiche normative. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge n. 160 del 27.12.2019, "Legge di bilancio 2020", all'art. 1, comma 738, ha previsto che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27.12.2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); mentre l'imposta municipale propria (nuova IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783. In particolare il comma 779 dispone che i comuni, per l'anno 2020, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

La previsione IMU per il triennio 2020-2022, è stata determinata tenendo conto quanto incassato nell'anno 2019, le cui stime sono le seguenti:

2020	2021	2022
114.000,00	114.000,00	114.000,00

TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La legge n. 160 del 27.12.2019, "Legge di bilancio 2020", ha abolito la Tasi.

RECUPERO EVASIONE IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione sul tributo IMU, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento. L'attività di accertamento si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali con i dati dei versamenti messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate al fine di accertare gli evasori totali e parziali.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

2020	2021	2022
2.000,00	2.000,00	2.000,00

TASSA RIFIUTI - TARI

Il d.l. n. 124/2019 ha spostato il termine per approvare le tariffe tari e il relativo regolamento al 30 aprile di ciascun anno, sganciandolo dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione. Pertanto nel bilancio di previsione 2020-2022 è stata prevista una stima dei costi in base a quanto deliberato dall'Unione dei comuni del terralbese, con atto dell'Assemblea dei sindaci n. 14 dell'11.11.2019, riguardo il piano tari 2020.

Il gettito previsto è il seguente:

2020	2021	2022
304.644,81	304.644,81	304.644,81

RECUPERO EVASIONE TARI

L'attività di accertamento per il recupero della TARI sarà finalizzata al recupero delle annualità non ancora prescritte e si concentrerà principalmente sull'incrocio di banche dati catastali ed anagrafiche per accertare gli evasori totali e parziali, sulla base delle superfici degli immobili mai dichiarati e/o parzialmente dichiarati, e del numero di componenti del nucleo familiare dei contribuenti.

Le somme previste in competenza sono le seguenti:

2020	2021	2022
2.100,00	2.100,00	2.100,00

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

La gestione è effettuata direttamente dal Comune.

Le tariffe sono state approvate con G.C. n. 25 del 7.02.2020.

Il gettito dell'imposta sulla pubblicità previsto è il seguente:

2020	2021	2022
2.100,00	2.100,00	2.100,00

Il gettito del diritto sulle pubbliche affissioni previsto è il seguente:

2020	2021	2022
1.000,00	1.000,00	1.000,00

TOSAP

Le tariffe della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono state approvate con G.C. n. 25 del 7.02.2020.

Il gettito previsto è il seguente:

2020	2021	2022
6.000,00	6.000,00	6.000,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione è di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti. La previsione per il triennio 2020-2022, è stata determinata tenendo conto quanto incassato nell'anno 2019, le cui stime sono le seguenti:

2020	2021	2022
48.000,00	48.000,00	48.000,00

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Per il triennio 2020-2022 è stato scritto l'importo, di € 277.920,09, in base ai dati pubblicati, alla data del 22.01.2020, sul sito del portale Finanza Locale del Ministero dell'Interno.

2020	2021	2022
277.920,09	277.920,09	277.920,09

Rimane invariata rispetto al 2019 la quota comunale di alimentazione del Fondo, pari a € 50.826,97.

PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA

Ai sensi degli artt. 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n. 120 i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada devono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

- Sanzioni ex art. 208 C.d.S., una quota vincolata pari al 50% dei proventi di competenza venga destinata come segue:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà del Comune;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi di Polizia Municipale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 12 ;
- c) in misura non inferiore al 25% ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

- Sanzioni ex art. 142 C.d.S., relative alle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal medesimo articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, vengano destinate come segue:

- una quota vincolata pari al 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione);

- una quota vincolata pari al 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

- a) alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresi la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- b) al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

Da evidenziare che il nostro Comune non gestisce le entrate delle sanzioni per violazione al codice della strada in quanto il servizio di Polizia Municipale è un servizio gestito dall'Unione dei Comuni del Terralbese.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e da altri soggetti e da trasferimenti privati per complessivi:

2020	2021	2022
681.932,51	506.761,39	129.898,64

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti.

ENTRATE DA PERMESSI DA COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in € 20.000,00 per l'anno 2020, in € 20.000,00 per l'anno 2021 e in € 20.000,00 per l'anno 2022.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Il bilancio finanziario 2020-2022 non prevede l'accensione di altri prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari. Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Tuttavia nel bilancio 2020-2022, in entrata, nell'anno 2020 è stato scritto l'importo di € 31.192,30 relativo ad economie di un prestito contratto nel 2009 per la realizzazione degli impianti fotovoltaici per il quale l'amministrazione comunale intende chiedere il diverso utilizzo da destinare ad interventi di manutenzione sugli immobili comunali; nell'anno 2021, in entrata, è stato invece scritto l'importo di € 220.000,00 relativo ad economie di un prestito contratto nel 2012 per la realizzazione del centro storico per il quale l'amministrazione intende chiedere il diverso utilizzo da destinare ad interventi da realizzare nella "Casa anziani".

2020	2020	2021
31.192,30	220.000,00	0,00

ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della L. 50/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Il comma 555, dell'art. 1, della legge 27.12.2019 n. 160 "Legge di bilancio 2020" aumenta il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2020-2022 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

ENTRATE PER CONTO TERZI

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come

sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in parte capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziato nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

Il fondo pluriennale iscritto in entrata nell'esercizio 2020 risulta così composto:

Descrizione	Corrente	Capitale	Totale
FPV di spesa esistente 31.12.2019 (esigibilità 2020/2021)		65.373,99	65.373,99
FPV riaccertamento ordina			
Totale FPV 2020		65.373,99	65.373,99

1.1. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazione già assunte in esercizi precedenti. In particolare si è tenuto conto:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza+residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'es. n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

La media può essere calcolata secondo i seguenti metodi:

- a. media semplice;
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

Il comma 882, dell'art. 1, della legge di bilancio 2018, L. n. 205/2017 ha ridotto le percentuali minime di accantonamento al FCDE, nella misura sotto riportata.

ANNO DI PREVISIONE DEL BILANCIO			
2019	2020	2021	2022
85%	95%	100%	100%

Fatta questa premessa l'ente ha ritenuto di dover applicare il metodo di calcolo "media semplice", in quanto ritenuto più idoneo.

FCDDE

DESCRIZIONE	IMPORTO FCDE
percentuale anno 2020 95% su stanziamenti 2020	120.476,52
percentuale anno 2021 100% su stanziamenti 2021	126.817,39
percentuale anno 2022 100% su stanziamenti 2022	126.817,39

Si sottolinea che il FCDDE riguarda unicamente alcune entrate dei titoli primo e terzo, mentre non è previsto un FCDDE per il titolo secondo delle entrate in quanto entrate provenienti da amministrazioni pubbliche, così come non è previsto un FCDDE per il titolo quarto della entrata in quanto:

- le entrate da alienazioni sono accertate per cassa;
- le entrate da oneri di urbanizzazione sono accertate per cassa;
- le entrate da contributi da parte di amministrazioni pubbliche non sono oggetto di alimentazione di detto fondo.

Fondo di riserva

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio).

2020	2021	2022
8.560,00	8.425,27	8.322,43

Per l'anno 2020 è stato stanziato un **fondo di riserva di cassa** pari a € 7.877,03.

Verifica della capacità di indebitamento 2020/2022

L'art. 204 del Tuel prevede l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente

contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Comune di San Nicolò d'Arcidano

2020 - 2022

ESPOSIZIONE PER INTERESSI PASSIVI (Situazione al 31-12)		Previsione		
		2020	2021	2022
Esposizione massima per interessi passivi				
Entrate (rendiconto penultimo anno precedente)				
Tributi e perequazione (Tit.1/E)	(+)	822.799,95	822.799,95	822.799,95
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	1.812.288,84	1.812.288,84	1.812.288,84
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	129.517,22	129.517,22	129.517,22
Entrate penultimo anno precedente		2.764.606,01	2.764.606,01	2.764.606,01
Limite massimo esposizione per interessi passivi				
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10,00 %	10,00 %	10,00 %
Limite teorico interessi		276.460,60	276.460,60	276.460,60
Esposizione effettiva				
Interessi passivi				
Interessi su mutui	(+)	68.339,39	64.661,56	60.786,88
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi		68.339,39	64.661,56	60.786,88
Contributi in C/interessi				
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi C/interessi		0,00	0,00	0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		68.339,39	64.661,56	60.786,88
Verifica prescrizione di legge				
Limite teorico interessi	(+)	276.460,60	276.460,60	276.460,60
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	68.339,39	64.661,56	60.786,88
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		208.121,21	211.799,04	215.673,72
Rispetto del limite		Rispettato	Rispettato	Rispettato

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto 2019, approvato con G.C. n. 23 del 7.02.2020, è così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(=)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	775.965,49
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	793.078,29
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	3.310.675,18
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	3.878.076,15
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020	1.001.642,81
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019	65.373,99
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	936.268,82

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		326.396,53
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		12.968,69
B) Totale parte accantonata		339.365,22
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		150.051,65
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
C) Totale parte vincolata		150.051,65
Parte destinata agli investimenti		
D) Totale destinata agli investimenti		15.862,52
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		430.989,43

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019

Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		19.041,53
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli da specificare		0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto		19.041,53

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2020 prevede l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione così come di seguito:

spese correnti € 19.041,53:

- € 15.829,53 interventi per "L.R. 2008 n. 3, art. 4, c. 1, lett. a) – Servizi di sostegno in favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio"";
- € 3.212,00 "Spese per indagini statistiche (censimento popolazione)".

ELENCO DEGLI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE

Ragione sociale	Funzioni attribuite/attività di servizio pubblico svolte	Quota di rappresentatività	Durata dell'impegno	Onere complessivo a carico del bilancio	Incarichi di amministratore dell'ente
Abbanoa S.p.A.	Servizio idrico	0,0698941	Indeterminata	-----	-----

IL PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'articolo 18-bis del d.lgs. 118/2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Il piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti, costituisce allegato al bilancio.

CONCLUSIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili approvati con il d.lgs. 118/2011.



La Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott.ssa Luisella Orrù)